

N. 01111/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 01180/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sull'istanza di esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 638/2010, presentata nel ricorso numero di registro generale 1180 del 2010, proposto da:

Legambiente - Comitato Regionale Siciliano Onlus, Associazione Mediterranea per la Natura - Mediterranean Association For Nature con Sede in Messina, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv. Vincenzo Giuliano, Nicola Giudice, e Giovanni Crosta, con domicilio eletto presso l'avv. Corrado V. Giuliano in Palermo, via M. D'Azeglio N. 27/C;

contro

Presidenza Regione Siciliana; Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Siciliana, Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, Serv Protezione e Patrimonio

Naturale, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, preso i cui uffici, in Palermo, via A. De Gasperi n. 81, sono domiciliati per legge;

nei confronti di

Arci Caccia - Comitato Federativo Siciliano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Nunziello Anastasi e Viviana Pergolizzi, con domicilio eletto presso Giuseppe Evola in Palermo, via G. Pacini 12;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Partito Caccia Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Biagio Di Vece, con domiciliato presso la Segreteria di questo T.A.R. in Palermo, via Butera, 6;

A.S.C.N., F.S.D.C., Consiglio Siciliano della Caccia, della Pesca, dell'Ambiente, della Cinofilia e dello Sport, Anuu, A.N.C.A., Federazione Italiana della Caccia, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv. Nunziello Anastasi, Viviana Pergolizzi, con domicilio eletto presso Giuseppe Evola in Palermo, via G. Pacini 12;

U.N. Enalcaccia P.T., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Viviana Pergolizzi, Nunziello Anastasi, con domicilio eletto presso Giuseppe Evola in

Palermo, via G. Pacini 12;

Federazione Caccia Regno delle Due Sicilie, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandra Gazze', Maurizio Lino, con domicilio eletto presso l'avv. Alessandra Gazze' in Palermo, via Liberta' n. 171;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

1) del D.A. 493 del 4 giugno 2010 dell'Assessore Regionale Risorse Agricole e Alimentari della Regione Sicilia (e relativi allegati "A" e "B" facenti parte integrante del medesimo decreto), avente ad oggetto "Regolamentazione dell'attività venatoria nel territorio della Regione - Annata 2010/2011", pubblicato in G.U.R.S. n. 27 del 11 giugno 2010, nelle parti in cui:

- a) il suddetto Calendario Venatorio 2010/2011 non è stato sottoposto a preventiva Valutazione di Incidenza ed a verifica di coerenza con i Piani di Gestione dei Siti Natura 2000;
- b) non contiene o comunque non è stato adeguato alle misure di conservazione fissate dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente per i Siti Natura 2000 con provvedimento prot. 22738 del 31 marzo 2010 (non conosciuto compiutamente e di cui si chiede l'acquisizione nel presente giudizio);
- e) non prevede il divieto di caccia lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, ai sensi del combinato disposto degli arti 1-comma 5 e 21-comma 2 della L. 157/1992 ed individuate dallo stesso Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2011;

d) non prevede il divieto di caccia nei Siti Natura 2000 con particolare riguardo per quelli interessati dai flussi migratori e per quelli segnalati dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con provvedimento del 31 marzo 2010;

e) prevede la caccia anticipata agli uccelli migratori nelle isole Egadi (Favignana, Marettimo e Levanzo rientranti nella ZPS ITA010027) a far data dal 10 ottobre 2010 in contrasto con i criteri assunti per le altre ZPS (caccia a far data dal 14 novembre);

f) consente il prelievo venatorio della lepre e della beccaccia in irragionevole ed immotivata difformità dal parere dell'ISPRA prot. 11121 del 30 marzo 2010 ed anche all'interno dei Siti Natura 2000 in irragionevole ed immotivata difformità dal provvedimento del 31 marzo 2010 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente;

g) non prevede il divieto di caccia nei valichi montani ai sensi dell'articolo 21 della Legge regionale 33/1997;

h) consente la caccia agli ungulati nelle ZPS in deroga al divieto vigente per tutte le specie in periodo antecedente al 14 novembre;

2) del D.A. 554 del 15 giugno 2010 dell'Assessore Regionale Risorse Agricole e Alimentari "Integrazioni al decreto 4 giugno 2010, concernente regolamentazione dell'attività venatoria nel territorio della regione - Annata 2010 - 2011", pubblicato in G.U.R.S. n.30 del 2 luglio 2010 nella parte in cui consente la caccia successivamente al 14 novembre 2010 nei Pantani della Sicilia sud-orientale, ricadenti

nella ZPS ITA090029 ed in irragionevole ed immotivata difformità dal provvedimento del 31 marzo 2010 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente;

3) del Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2011 approvato in fase provvisoria con deliberazioni n. 253 del 18.5.2006 e n. 287 del 21.7.2006 della Giunta Regionale di Governo, nelle parti in cui viene assunto dall'Amministrazione resistente a motivazione delle censure formulate con il presente ricorso e per la parti riguardanti i siti Natura 2000 per non essere stato sottoposto a preventiva Valutazione di Incidenza..

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Siciliana e di Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana - 6serv.6 Protezione e Patrimonio Naturale e di Arci Caccia - Comitato Federativo Siciliano;

Vista l'ordinanza cautelare n. 638/2010, e l'istanza di esecuzione della stesa presentata dalla parte ricorrente;

Visti gli artt. 55 e 59 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2010 il dott. Giovanni Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che con l'istanza in esame si lamenta la mancata esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 638/2010, che aveva sospeso l'efficacia dei provvedimenti rubricati in epigrafe;

Considerato che detta ordinanza ha un contenuto decisorio meramente sospensivo;

Ritenuto, pertanto, che la mancata adozione da parte dell'amministrazione dei provvedimenti di cui si lamenta l'omissione rileva sul piano dei vizi del provvedimento impugnato (per come argomentato in ricorso), ma non anche quale mancata ottemperanza alla misura di cautela, avendo quest'ultima, come già accennato, contenuto meramente sospensivo;

ritenuto altresì che eventuali profili di pregiudizio rivenienti dalla successiva adozione, da parte dell'amministrazione intimata, di provvedimenti contrastanti con il disposto della citata ordinanza cautelare, risultano paralizzati dall'accoglimento della domanda cautelare nel procedimento n. 2143/2010, con il quale si sono impugnati i detti provvedimenti;

considerato pertanto che l'istanza in esame dev'essere respinta, e che le spese devono essere compensate, avuto riguardo alle superiori ragioni.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

Respinge la domanda cautelare in epigrafe indicata.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Maisano, Presidente FF

Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore

Aurora Lento, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/12/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)